



nientemente le sue funzioni";

in tal caso devi essere corrisposta al lavoratore la rendita vitalizia temporanea di invalidità prevista dall'art. 44 del Contratto stesso (rendita che cessa "quando le condizioni del lavoratore divengano tali da indurre la Direzione a riprenderlo in servizio" - articolo 44, comma 2°);

il Servizio Sanitario ha riconosciuto, in data 8.1.1947, lo stato di invalidità del predetto, salvo controllo tra sei mesi,

avendo il sig. Di Lorenzo una anzianità di servizio di anni 22 e mesi 3 la rendita di invalidità liquidabile è pari a $21/30$ dello stipendio annuo lordo di lire 53.505,20 da lui raggiunto (art. 44 e 52 del C.C.L.) e cioè a lire 37.453,64 annue lorde;

propone al Consiglio di Amministrazione di rescindere, a norma dell'art. 41 - comma B - del Contratto Collettivo di Lavoro, il rapporto di impiego del 1° Commesso sig. Di Lorenzo Roberto, con la riserva di cui al comma 2° del citato articolo, e di corrispondere al predetto, con effetto 16 di: